

COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 16.10.2017, n. 242 il D.L. 16.10.2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 16.10.2017.

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Indice

Differimento della scadenza delle rate per rottamazione dei ruoli	Pag. 2
Riammissione alla rottamazione dei ruoli	Pag. 2
Estensione dell'applicazione della rottamazione dei ruoli (rottamazione bis)	Pag. 2
Sospensione obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali	Pag. 3
Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.	Pag. 3
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo	Pag. 3
Sterilizzazione incremento aliquota IVA ridotta per l'anno 2018	Pag. 4
Entrata in vigore	Pag. 4

Differimento della scadenza delle rate per rottamazione dei ruoli[Art. 1, c. 1](#)

- I termini per il pagamento delle rate di cui all'art. 6, c. 3, lett. a) D.L. 193/2016, in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017, sono fissati **al 30.11.2017**.

Riammissione alla rottamazione dei ruoli[Art. 1, c. 2](#)

- Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione **in essere alla data del 24.10.2016**, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani **scadute al 31.12.2016**, il medesimo debitore può esercitare nuovamente la facoltà di accedere alla definizione agevolata provvedendo a:
 - a) presentare, **entro il 31.12.2017**, apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito Internet entro il 31.10.2017;
 - b) pagare:
 1. in unica soluzione, **entro il 31.05.2018**, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
 2. nel numero massimo di **3 rate** di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme:
 - affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
 - maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento nonché, a decorrere dal 1.08.2017, gli interessi di cui all'art. 21, c. 1 D.P.R. 602/1973.
- Nell'istanza di adesione il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme e assume il relativo impegno.
- A seguito della presentazione dell'istanza:
 - sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione e, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, **gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere** relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31.12.2016;
 - l'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, **non può avviare nuove azioni esecutive** ovvero **iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione e non può, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
- L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:
 - a) **entro il 31.03.2018**, l'importo delle rate scadute e non pagate;
 - b) **entro il 31.07.2018**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
- Alla nuova definizione agevolata si applicano tutte le disposizioni precedenti, ad eccezione della proroga di un anno dei termini relativi alla rottamazione dei ruoli a favore dei soggetti colpiti dal terremoto verificatosi dal 24.08.2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Estensione dell'applicazione della rottamazione dei ruoli (rottamazione bis)[Art. 1, cc. 4-11](#)

- I carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01 al 30.09.2017** (nella versione precedente era possibile per i carichi affidati dal 2000 al 2016) possono essere estinti mediante la procedura della rottamazione dei ruoli (art. 6, cc. da 1 a 12, 13 e 13-bis D.L. 193/2016).
- Ai fini di tale nuova definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, **entro il 15.05.2018**, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito Internet entro il 31.10.2017.
- Il pagamento delle somme dovute per la nuova definizione può essere effettuato in un numero massimo di **5 rate** di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
- L'agente della riscossione:
 - a) **entro il 31.03.2018**, con riferimento ai carichi affidati dal 1.01 al 30.09.2017, invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso contenente i carichi per i quali al 30.09.2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
 - b) **entro il 30.06.2018**, comunica al debitore le somme dovute ai fini della definizione.
- A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, per i debiti relativi ai carichi dal 1.01 al 30.09.2017, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, **è sospeso il pagamento dei versamenti rateali**, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
- La facoltà di definizione può essere esercitata **senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere**.

Sospensione obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali[Art. 2](#)

- Nei confronti delle persone fisiche che, alla **data del 9.09.2017**, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti (Provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 D.L. 78/2010 (avvisi di accertamento), **scadenti nel periodo compreso tra il 9.09.2017 ed il 30.09.2018**. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- Le disposizioni si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa negli stessi territori.
- La sospensione **non si applica alle ritenute** che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti a effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'esimente ex art. 6, c. 5 D.Lgs. 472/1997, in base alla quale non è punibile chi ha commesso il fatto per causa di forza maggiore.
- Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, **entro il 16.10.2018**.
- Limitatamente al **Comune di Livorno**, la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che **dichiari l'inagibilità** della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
- Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi sono effettuati **entro il 31.05.2018**, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di **24 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.

Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.[Art. 3](#)

- Le disposizioni sullo split payment si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
 - 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - ab) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
 - a) società controllate, ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 2) C.C., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
 - b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) C.C., da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
 - c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
 - d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'Iva;
- Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1.01.2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo[Art. 4](#)

- Ai fini della prima applicazione del bonus pubblicità, spettante per il 2018, il credito d'imposta è riconosciuto sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, **effettuati dal 24.06.2017 al 31.12.2017**, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
- La prima novità riguarda l'ambito temporale di applicazione che ora comprende esplicitamente non solo gli anni **2018 e successivi**, ma anche il periodo **24.06.2017-31.12.2017** con raffronto rispetto al corrispondente periodo del 2016. Viene, inoltre, fissato un tetto complessivo per la misura il cui sfioramento determinerà il riparto tra gli aventi diritto. Tale tetto è pari a **20 milioni per il 2017 e 62,5 milioni per il 2018**.
- È, inoltre, previsto un particolare ambito per la seconda parte del 2017 dei mezzi pubblicitari a cui spetta agevolazione diverso da quello a regime. Risultano, infatti, agevolati in questa prima fase, gli **investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online**; manca, quindi, la pubblicità su radio e televisioni locali.
- La disciplina dovrà essere integrata mediante un decreto regolamentare di prossima emanazione.

Sterilizzazione incremento aliquota IVA ridotta per l'anno 2018

[Art. 5](#)

- La bozza della legge di Bilancio 2018 prevede la neutralizzazione delle clausole di salvaguardia per evitare aumenti delle aliquote Iva nel 2018; se tale norma sarà confermata, prevarrà sulle disposizioni del decreto che, invece, prevedono il contenimento dell'aumento dell'aliquota ridotta (10%) all'11,14% anziché all'11,50% per il 2018.

Entrata in vigore

[Art. 21](#)

- Il decreto è entrato in vigore il **16.10.2017**.

EDITORE E PROPRIETARIO:
Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona,
Alessandro Ponzoni, Alessandro Pratesi, Roberto
Stanghellini, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:
O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato,
A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F.
Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A.
Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:
Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.